



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 27/09/2010**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2010, n. 14

Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 25 del 21/11/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 182 del 25/11/2008 “Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costruzione realizzate da soggetti svantaggiati”.

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. n.10 del 29 giugno 2004 che, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2049 del 20/09/2010 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1  
(Modifiche al Regolamento Regionale  
25 del 21/11/2008)

1. Il Regolamento Regionale n. 25 del 21/11/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.182 del 25/11/2008 “Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” è modificato come di seguito.

2. All’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il comma seguente: “4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti a, b, c, d, ed e del precedente comma 2, possono presentare domanda di agevolazione

le imprese costituite a seguito di approvazione da parte della Regione del piano di attività presentato nell'ambito dell'iniziativa Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore.”

3. All'articolo 3, comma 1, dopo il punto h) è aggiunto il seguente punto: “i) Imprese costituite nell'ambito dell'iniziativa “Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore”: iniziative costituite a seguito di approvazione da parte della Regione Puglia del piano di attività presentato nell'ambito dell'iniziativa “Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore.”

4. Il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: “Le agevolazioni previste dal presente Regolamento possono essere concesse a microimprese aventi sede operativa nel territorio della regione Puglia.”

5. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: “1. Sono agevolabili gli investimenti e lo start up:

- delle microimprese di nuova costituzione inattive alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- delle microimprese, che abbiano, a seguito di approvazione da parte della Regione Puglia, costituito la propria attività d'impresa nell'ambito dell'iniziativa “Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore”.

6. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: “Le microimprese che possono presentare domanda di agevolazione per investimenti su tutto il territorio regionale devono essere partecipate per almeno la maggioranza, sia del capitale che dei soci, da persone che alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni appartengano alle seguenti categorie:

- giovani con età tra 18 anni e 25 anni;
- soggetti con età tra 26 anni e 35 anni che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- soggetti fino a 35 anni di età che nell'ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda abbiano completato percorsi formativi, coerenti con l'attività imprenditoriale da intraprendere, finanziati e/o autorizzati dal sistema pubblico della formazione professionale;
- persone di età tra 45 anni e 55 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti;
- donne di età superiore a 18 anni.”

7. Il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: “Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, la Regione - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata decaduta”.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 23 settembre 2010

VENDOLA